

I-NOTE N. 56 / 2022 – BANKING & FINANCE

12 SETTEMBRE 2022

HIGHLIGHTS

Modifiche alle istruzioni per la rilevazione dei TEGM. Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in materia

AML. Il MEF ha pubblicato il decreto che disciplina il registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

AML. Il Garante Privacy ha pubblicato il parere favorevole in relazione all'istituzione della banca dati centralizzata

Distribuzione transfrontaliera di OICR. Consob ha emanato la delibera di modifica del Regolamento Emittenti

DALLA CORTE

ACF. Il collegio si pronuncia sul mancato adempimento degli oneri informativi e l'attribuzione fraudolenta del profilo di rischio nel caso di acquisto di azioni

ALTRE NOTIZIE

Credito al consumo. Il Parlamento UE ha espresso il proprio parere sulla proposta di Direttiva UE

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Modifiche alle istruzioni per la rilevazione dei TEGM. Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in materia

Nel maggio 2020 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica relativa alle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) in materia di usura¹.

La rilevazione di cui si tratta ha per oggetto i TEGM applicati dal sistema bancario e finanziario con riferimento alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite in classi di importo determinate.

In particolare, il documento in consultazione proponeva delle modifiche alle istruzioni in commento in ragione dell'evoluzione del quadro normativo e delle tecniche operative rilevate, delle richieste di chiarimenti pervenute e dell'interlocuzione con l'industria e con altri soggetti istituzionali.

A tal proposito, i partecipanti hanno inoltrato un elevato numero di commenti e sollevato questioni di carattere tecnico e applicativo, talvolta anche di natura opposta e su parti delle disposizioni non oggetto di consultazione.

Taluni hanno altresì rilevato l'impatto di alcune nuove previsioni in termini di costo per gli intermediari.

In considerazione di ciò, Banca d'Italia, con comunicazione dell'8 settembre 2022, ha rilevato l'opportunità di una riflessione di più ampia portata. Pertanto, la consultazione sulla modifica del TEGM a fini usura, è stata conclusa senza l'adozione di modifiche della regolamentazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. Il MEF ha pubblicato il decreto che disciplina il registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il Decreto del MEF del 31 maggio 2022 recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (previsto dal Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 – "Decreto Antiriciclaggio").

Il Decreto in commento individua le modalità tecniche per la composizione e la consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato prevista dal Decreto Antiriciclaggio all'art. 45 comma 3.

I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, anche con riferimento a quelli che hanno la sede legale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività in Italia, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, per l'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

- la denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro in cui hanno la sede, nonché, ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo PEC per le comunicazioni con l'OAM;
- per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonché il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

- per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
- la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
- l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente.

Il Decreto MEF stabilisce che la comunicazione dev'essere inoltrata, con cadenza semestrale, dal primo al quindici gennaio e dal primo al quindici luglio di ogni anno, evidenziando le variazioni intercorse rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.

Inoltre, la comunicazione dev'essere trasmessa telematicamente, attraverso il servizio dedicato nell'area privata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata è previsto a seguito della registrazione al portale mediante le modalità tecniche stabilite dall'OAM.

L'OAM, entro 15 giorni dalla comunicazione, verifica la completezza e la regolarità della comunicazione, si occupa dell'annotazione nel registro e stabilisce un codice identificativo univoco ad ogni soggetto convenzionato o agente annotato nel registro.

Per quanto attiene alla sottosezione del registro ad accesso riservato, il Decreto MEF prevede che i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro.

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente, nella quale si attesta che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato è avvenuta per motivi non commerciali.

L'autodichiarazione reca le seguenti informazioni: (i) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; (ii) il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; (iii) la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato.

Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresì annotati a cura dell'OAM:

- gli estremi dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 61, comma 5, del decreto antiriciclaggio comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM ai sensi del comma 7 del medesimo art. 61;
- gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto antiriciclaggio, comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM ai sensi del comma 9 del medesimo art. 61.

L'OAM verifica la regolarità e la completezza della comunicazione e provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle predette informazioni entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse.

¹ Ai fini dell'individuazione dei tassi soglia attesi ai sensi della L n. 108/1996, la Banca d'Italia rileva trimestralmente i TEGM adottati da banche e intermediari, sulla base di tali specifiche Istruzioni revisionate l'ultima volta nell'agosto 2016.

La comunicazione è effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, l'OAM dovrà procedere all'avvio della gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. Il Garante Privacy ha pubblicato il parere favorevole in relazione all'istituzione della banca dati centralizzata

È stato pubblicato il parere del Garante Privacy che si è espresso favorevolmente in relazione **alla proposta di istituzione, presso gli organismi di autoregolamentazione, di una banca dati informatica centralizzata, finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la quale sarà alimentata dagli atti, utili ai fini delle valutazioni antiriciclaggio, inviati dai professionisti (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro) nell'esercizio delle proprie attività.**

Lo schema di modifica del D.Lgs. 231/2007 prevede l'introduzione del nuovo art. 34-bis, il quale istituirà la banca dati centralizzata AML.

La banca dati centralizzata dovrà essere istituita presso ciascun ordine professionale e i professionisti dovranno trasmettere, senza ritardo, alla stessa, i documenti, i dati e le informazioni relativi ai rapporti e alle operazioni eseguite nello svolgimento della propria attività professionale (limitatamente a quelli per i quali è previsto l'obbligo di conservazione di 10 anni).

La piattaforma informatica sarà costituita con il duplice obiettivo, da un lato costituire un patrimonio informativo utile per le autorità competenti in ambito antiriciclaggio (MEF, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia), ai fini del corretto svolgimento delle proprie funzioni e dell'attività investigativa. Dall'altro lato, sarà uno strumento di ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti.

A questo scopo sarà previsto un avviso (*alert*) automatico prodotto dal sistema informatico al ricorrere di determinati presupposti, espressivi di una potenziale rischiosità dell'operazione, al fine di garantire maggiore uniformità nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In caso di SOS è prevista anche una notifica che avvisa che la segnalazione è andata a buon fine.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Distribuzione transfrontaliera di OICR. Consob ha emanato la delibera di modifica del Regolamento Emittenti

Consob, con delibera n. 22437 del 6 settembre 2022, ha pubblicato le modifiche al Regolamento Emittenti di attuazione del c.d. CBDF Package (*Cross-border fund distribution package*) sulla distribuzione transfrontaliera di OICR (Organismi d'investimento collettivo del risparmio), recependo i principi di cui alla Direttiva (UE) 2019/1160 e al Regolamento (UE) 2019/1156.

Inoltre, le modifiche, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento SFDR) e dal Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), hanno previsto nuovi obblighi di informativa precontrattuale in materia di sostenibilità per i gestori di OICR

Per quanto riguarda le novità del CBDF Package, i principali interventi al Regolamento Emittenti sulla distribuzione transfrontaliera di OICR sono relativi:

- alle *local facilities*, ovvero le strutture che devono essere messe a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia in caso di commercializzazione nel nostro Paese;
- alla cessazione della commercializzazione in uno Stato membro ospitante;
- alla pre-commercializzazione di FIA riservati;
- alle comunicazioni di *marketing* relative all'offerta al pubblico di OICR.

Per quanto attiene all'adeguamento al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia, le modifiche al Regolamento Emittenti prevedono che le informative precontrattuali siano fornite dai gestori di OICVM e di FIA nel prospetto o, in caso di FIA non soggetti all'obbligo di prospetto, nel documento di offerta, ovvero in un apposito allegato.

I nuovi obblighi di informativa precontrattuale del Regolamento SFDR e del Regolamento Tassonomia non ancora applicabili, si applicheranno coerentemente con i termini indicati dai medesimi regolamenti europei.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ACF. Il collegio si pronuncia sul mancato adempimento degli oneri informativi e l'attribuzione fraudolenta del profilo di rischio nel caso di acquisto di azioni

L'ACF, con la decisione in commento, si è pronunciato su un caso di mancato adempimento degli oneri informativi in caso di acquisto di azioni.

Nel caso di specie, il cliente di una banca lamentava la presunta violazione degli oneri informativi imposti in tema di prodotti finanziari illiquidi da parte dell'istituto di credito e, in particolare, sulle caratteristiche e i rischi derivanti dall'acquisto di azioni della banca stessa.

Il Collegio ha ritenuto, in prima battuta, infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'istituto di credito resistente, relativa alla presunta assenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati dal ricorrente e gli inadempimenti contestati, in particolare precisando che, come reiteratamente affermato dallo stesso arbitro in altre decisioni, carenze probatorie circa la sussistenza del nesso di causalità attengono a questioni di merito e non di inammissibilità. Allo stesso modo non accolta è l'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto, secondo orientamento costante, l'azione di risarcimento del danno è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale (che nel caso in oggetto non risulta spirato).

Di converso, il Collegio ha accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in quanto non risultano adempiuti gli obblighi di informazione attiva (ovverosia l'onere di assicurarsi che il cliente, all'atto dell'investimento, sia consapevole degli effettivi rischi, connessi alle azioni acquistate), in ragione del fatto che il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari consegnato non risultava idoneo a tale scopo (potendo essere tale solo se avente a oggetto gli specifici rischi e caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati).

In secondo luogo, è stata ravvisata un'ulteriore violazione degli obblighi informativi, relativamente alla mancata rilevezione dell'inadeguatezza dell'operazione rispetto agli obiettivi di investimento del ricorrente; nello specifico, il Collegio ha ritenuto non adempiuto tale obbligo in presenza della sola comunicazione della non appropriatezza dell'investimento – nel caso di specie avvenuta – ma richiedendo una puntuale e compiuta indicazione dei motivi, tale da permettere al cliente di orientarsi con autentica consapevolezza al momento della immissione dell'ordine.

Infine, nell'esame della domanda presentata in via subordinata dal resistente di quantificare il danno ex artt. 1223² e 1227³ c.c., pur non sussistendo un'ipotesi di concorso del creditore, in considerazione di quanto percepito in termini di benefici dalle azioni in questione. Infatti, in conformità al consolidato orientamento adottato dall'Arbitro, la somma da liquidare a titolo risarcitorio va individuata detraendo dall'ammontare del capitale investito i benefici in concreto ritratti dalle operazioni di investimento, nonché quanto il ricorrente ha (o avrebbe) realizzato, sia a titolo di corrispettivo *up-front*, sia a titolo di corrispettivo differito disinvestendo i titoli.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ALTRE NOTIZIE

Credito al consumo. Il Parlamento UE ha espresso il proprio parere sulla proposta di Direttiva UE

Il Parlamento UE ha pubblicato una relazione sulla proposta di Direttiva europea relativa al credito al consumo.

In particolare, il Parlamento UE ha evidenziato che la vigente Direttiva sul credito al consumo risale al 2008 e che da quella data il mercato dei prodotti creditizi ha subito degli importanti mutamenti.

Infatti, la digitalizzazione ha creato le condizioni per una maggiore disponibilità e una maggiore facilità di accesso al credito per i consumatori. In tale contesto la pandemia da Covid-19 ha dato un grande impulso alla vendita di prodotti e servizi *online*, tra cui i prodotti creditizi, ed è stata al contempo anche la causa delle difficoltà finanziarie con cui si confrontano molti cittadini europei.

Il documento in commento evidenzia che la necessità di credito al consumo è aumentata e gli istituti finanziari hanno dovuto adattarsi all'incremento del numero di consumatori che hanno difficoltà a rimborsare i prestiti in essere.

Al riguardo, il Parlamento UE propone di estendere il campo di applicazione della Direttiva per una serie di prodotti che rientrano nel mercato creditizio, includendo ad esempio i contratti di locazione e quelli di *leasing*, compresi i contratti di *leasing* senza opzione d'acquisto che hanno spesso spinto i consumatori verso il consumo eccessivo e a pagare un importo complessivo di gran lunga superiore al valore del prodotto stesso.

Inoltre, si affacciano sul mercato creditizio anche i servizi *crowdfunding*.

Il Parlamento UE, allo scopo di garantire la copertura a servizi futuri di analoga natura, propone di introdurre nell'ambito di applicazione anche eventuali futuri servizi di credito ed in particolare per i prestiti *peer to peer*.

² Art. 1223 c.c. - "Risarcimento del danno" – "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

³ Art. 1227 c.c. – "Concorso del fatto colposo del creditore" – "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

Con il parere in esame si formulano altresì una serie di suggerimenti per i seguenti settori:

ALTRE NOTIZIE

- pubblicità;
- informazioni precontrattuali;
- valutazione del merito creditizio;
- limiti massimi sul costo del credito al consumo;
- prestiti *green*;
- recupero crediti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it